CITTA' DI CATANZARO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 547	OGGETTO: Disciplinare della "Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti"

D Lgs 18/8/2000, n.267, articolo 49, comma 1

SERVIZIO 1.2

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

^^^^^^^^^^^^^^

D.Lgs 18/8/2000, n.267, articolo 49, comma 1

SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE

L'anno duemilasei, il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE si è riunita nella Casa Comunale - Palazzo De Nobili - la Giunta Comunale con l'intervento dei seguenti componenti:

			Presente	Assente
OLIVO	ROSARIO	SINDACO	X	
TASSONI	ANTONIO	V. SINDACO	X	
ARGIRO'	ANTONIO	ASSESSORE	X	
COSTA	LORENZO	ASSESSORE	X	
CURCIO	FRANCESCO	ASSESSORE	X	
GATTO	DANILO	ASSESSORE	X	
GRANATO	FRANCESCO	ASSESSORE	X	
IACONANTONIO	DOMENICO	ASSESSORE	X	
MARCUCCI	GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
ROMEO	FRANCESCO	ASSESSORE	X	
STIGLIANO MESSUTI	ALDO	ASSESSORE	X	
TALARICO	ROBERTO	ASSESSORE	X	
VENTURA	SABATINO NICOLA	ASSESSORE	X	

Partecipa alla riunione, per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 97, comma 4, lettera A, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Dr. ANTONIO PESCATORE in qualità di — Segretario Generale.

Presiede il SINDACO che, constatato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 17 del CCNL 23/12/1999, come modificato dall'art. 15 del CCNL 22/2/2006- dell'Area della Dirigenza del Comparto Regioni- Autonomie Locali, tratta dell'istituto della **Risoluzione consensuale** del rapporto di lavoro dirigenziale e demanda agli enti l'adozione della disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti entro i quali gli stessi enti possono erogare, nell'ambito dell'effettiva capacità di bilancio, un'indennità supplementare;

RAVVISATA la necessità di adottare tale disciplina;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 8 – 1° comma, lettera c) - del CCNL del 22/2/2006 – Area Dirigenza, in sede di concertazione con la rappresentanza sindacale devono essere fissati i criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti;

DATO atto che la delegazione di parte pubblica ha incontrato in data 14/12/2006, in sede di concertazione nella materia de quo, la rappresentanza di parte sindacale;

VISTA l'ipotesi di disciplinare scaturita dalla concertazione con i rappresentanti delle OO.SS. presenti all'incontro, che fissa, a garanzia della posizione dei dirigenti, le condizioni minime applicabili alla fattispecie della risoluzione consensuale;

RITENUTO di rendere la disciplina dell'istituto in parola maggiormente aderente allo spirito del CCNL in senso favorevole al lavoratore, tenuto altresì conto che è opportuno incentivarne l'utilizzo nella ricorrenza delle condizioni di legge;

CHE, a tal fine, rispetto all'ipotesi di disciplinare concertato, si ritiene:

- di depennare l'art. 3 dell'ipotesi di disciplinare;
- di modulare la tabella delle mensilità di retribuzione da assegnare per la determinazione dell'indennità supplementare, fissando le mensilità massime per tabella rispettivamente in 9 e 8 mesi, a scalare, anziché in mesi 6;

RITENUTO, pertanto, di approvare ed adottare, relativamente alla regolamentazione dell'istituto della Risoluzione consensuale, il disciplinare che si unisce alla presente per farmene parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs 267/2000 edil D.Lgs 165/2001;

Acquisiti i pareri di cui al D.Lgs 267/2000;

A relazione dell'Assessore alle Risorse Umane e Professionali, Formazione e Organizzazione;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

1) che la disciplina dell'istituto contrattuale inerente alla **Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti** (di cui all'art. 17 del CCNL 23/12/1999, come modificato dall'art. 15 del CCNL 22/2/2006- dell'Area della Dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali) è quella contenuta nel relativo disciplinare che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che in ordine alla materia di cui sopra si è svolta in data 14/12/2006 la prescritta preventiva concertazione;
3) di conferire incarico al Dirigente del Settore Personale e Organizzazione di sottoscrivere gli atti di accordo di risoluzione consensuale e compiere ogni ulteriore atto inerente e conseguente per l'attuazione del presente deliberato;
4) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

RISOLUZIONE CONSENSUALE
(Art. 17 – C.C.N.L. Dirigenza 1998/2001 – 23 dicembre 1999) come modificato dall'art. 15 CCNL 22/02/2006

ART.1
Richieste di risoluzione del rapporto di lavoro

1. Ai sensi di quanto disposto dell'art. 17 del C.C.N.L. 23 dicembre 1999 come modificato dall'art.15 del CCNL 22/02/2006 , i dipendenti dell'Amministrazione Comunale inquadrati nella qualifica dirigenziale, possono presentare domanda per chiedere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il Comune di Catanzaro.
2. La domanda di risoluzione del rapporto di lavoro deve essere redatta in carta semplice, indirizzata al Direttore Generale, ed inoltrata presso l'Ufficio Protocollo dell'Archivio Generale o tramite raccomandata A.R. .
3. Per i dirigenti in possesso dei requisiti richiesti, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può essere richiesta anche dall'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e con la disponibilità della dotazione organica. In caso di rifiuto del dirigente lo stesso rimarrà nell'incarico già assegnatogli sino alla scadenza riportata nell'atto di assegnazione, salve le possibilità di revoca dell'incarico previste dal regolamento.
4. La revoca della domanda è ammessa fino a quando l'Amministrazione non ha assunto il provvedimento di accoglimento della richiesta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; detto provvedimento deve essere comunque adottato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
5. La revoca è inoltre ammessa se, entro il termine di esecutività dello stesso provvedimento, intervengono, a livello nazionale, cambiamenti significativi della normativa di carattere previdenziale che possono influire in maniera negativa sul possesso dei requisiti necessari per il raggiungimento del diritto a pensione o sulla determinazione dell'entità del trattamento pensionistico.

Art. 2
Requisiti necessari per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. La richiesta della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può essere effettuata dai dirigenti comunali con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che alla data di cessazione dal servizio possano far valere una anzianità di almeno 5 anni di servizio, nella qualifica dirigenziale e che non abbiano compiuto i limiti di età previsti dalla vigente normativa o Regolamento Organico per il collocamento a riposo.

Art. 3
Indennità supplementare

1. I dirigenti che, in possesso dei requisiti prescritti ed accertati dal Settore Personale , accederanno alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, hanno diritto ad una indennità supplementare nel rispetto di quanto indicato dall'art.17 del CCNL 23/12/1999, come modificato dall'art.15 del CCNL 22/02/2006.
2. L'importo lordo dell'indennità supplementare viene determinato moltiplicando i seguenti fattori riferiti a:
   - retribuzione mensile corrisposta alla data di effettiva cessazione dal servizio (composta dallo stipendio tabellare comprensivo dell'indennità integrativa speciale, salario di anzianità, retribuzione di posizione, rateo della tredicesima);
   - numero delle mensilità, comprensivamente non superiori a 17, relative all'età anagrafica ed agli anni utili a pensione posseduti alla data di presentazione della domanda (come da tabella allegata).

Art. 4
Corresponsione dell'indennità supplementare

1. L'indennità supplementare viene corrisposta ai dirigenti aventi titolo in un'unica soluzione, il terzo mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dal servizio.
2. Non si applica alla presente procedura la normativa sul preavviso previsto dal CCNL.

Art. 5
Verifica periodica

1. L'Amministrazione Comunale provvederà periodicamente, di concerto con le Organizzazioni Sindacali, alla verifica sull'applicazione di tale istituto.

TABELLA DELLE MENSILITA' DI RETRIBUZIONE DA ASSEGNARE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE
(i valori delle tabelle si sommano)

IN BASE ALL'ETA' ANAGRAFICA	mensilità	IN BASE ALL'ETA' PENSIONABILE	mensilità
Fino a 57 anni	9 8	*Fino a 35 anni*	8
Da oltre 57 anni a 59 anni	8 7	Da oltre 35 anni a 37 anni	7
Da oltre 59 anni a 61 anni	7 6	Da oltre 37 anni a 40 anni	6
Da oltre 61 anni a 63 anni	6 5		
Da oltre 63 anni a 65 anni	5 4		

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonio PESCATORE

IL SINDACO
On.le Rosario OLIVO

28 DIC. 2006

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 28 DIC. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 28 DIC. 2006 al _____ senza opposizioni (art.124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni).

Catanzaro, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE